



Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 06/06/2025

Oggetto: Disposizioni in materia di sicurezza urbana e regolamentazione della diffusione sonora e dei piccoli trattenimenti musicali e delle altre forme di allietamento complementari alla attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi.

IL SINDACO

Dato atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare, in considerazione della stagione estiva 2025, nell'intero territorio comunale e, in modo particolare, nelle località balneari e turistiche di Seccagrande e Borgo Bonsignore, dove si registra, in tale stagione, l'afflusso e lo stationamento di un consistente numero di turisti e villeggianti, una fruizione del territorio consapevole e decorosa e in grado di garantire condizioni di sicurezza;

Ritenuto necessario definire una disciplina delle attività e dei servizi in grado di garantire qualità, ordine e sicurezza al fine di prevenire e contrastare fenomeni di disordine e di degrado urbano ed ambientale causati dall'abuso del consumo di bevande alcoliche e dall'abbandono generalizzato di contenitori di alimenti e bevande pericolosi anche per l'incolumità pubblica, quali bottiglie di vetro e lattine che possono essere trasformati in oggetti contundenti atti ad offendere;

Preso atto che specificatamente nella zona della c.d. "movida" nella località di Seccagrande già dall'inizio della attuale stagione estiva si registrano quei fenomeni di rilevante concentrazione di cittadini dal pomeriggio e a proseguire sino a tarda notte, i locali e le attività commerciali richiamano e intrattengono la clientela anche con piccoli trattenimenti musicali producendo emissioni sonore che possono disturbare i residenti;

Considerato che è fermo intendimento dell'Amministrazione prevenire fenomeni di turbativa dell'ordine pubblico e condotte incivili aggravate dall'abuso di sostanze alcoliche che determinano una situazione di grave pregiudizio per il decoro urbano con strade, peraltro, utilizzate come orinatoio a cielo aperto;

Ritenuto che la notevole compresenza di persone, con prevalenza maggiore nelle ore serali e notturne nelle zone del centro storico e nelle località balneari frequentate per lo più da parte dei più giovani inclini a consumare bevande alcoliche e non, impone la necessità di approntare adeguate misure di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali atte a garantire sia il rispetto della quiete pubblica, il decoro urbano, la sicurezza e la pubblica incolumità dei residenti e della cittadinanza tutta;



COMUNE DI RIBERA (AG)

Ufficio del Sindaco



Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

Preso atto che in tali occasioni si è riscontrato frequentemente il fenomeno dell'abbandono su suolo pubblico dopo l'uso di contenitori di bevande in vetro e metallo che spesso finiscono per essere rotti o lasciati sparsi sul suolo;

Ritenuto che le abitudini anzidette possono contribuire ad alimentare sia fenomeni di degrado urbano e danneggiamenti del patrimonio pubblico sia problemi di ordine e sicurezza pubblica legati a incidenti con lesioni alle persone in quanto i frammenti dei contenitori delle bevande, talvolta, sono stati utilizzati come oggetti contundenti e quindi come armi improprie;

Atteso che la crescente diffusione dell'uso di bevande alcoliche tra le nuove generazioni rappresenta il campanello di un forte allarme sociale che non può non richiamare l'attenzione delle istituzioni per le implicazioni sanitarie e sociali che ne derivano, aggravate dal preoccupante abbassamento dell'età di inizio dell'assunzione di tali bevande che, secondo i dati del Ministero della salute, è pari all'età di undici anni;

Considerato che all'aumento dei consumi di alcolici e superalcolici tra i giovani e i giovanissimi si somma il pericoloso fenomeno del binge drinking, ovvero il consumo di più bevande alcoliche in un'unica occasione che può alterare lo stato psico-fisico fino allo stordimento e all'intossicazione;

Ritenuto che molti giovani ignorano i rischi che tali comportamenti possono comportare per la sicurezza del singolo e per la sicurezza stradale;

Preso atto, in particolare, che gli studi dimostrano che la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono la principale causa di morte tra i giovani di tutto il mondo con il picco più elevato nella fascia anagrafica tra i diciotto e i ventiquattro anni;

Richiamato l'art. 14.ter della legge - 30/03/2001, n. 125 come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 ai sensi del quale:

"1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi";

Richiamato, altresì, l'art. 689 del Codice Penale - R.D. - 19/10/1930, n. 1398, ai sensi del quale:

"L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso



COMUNE DI RIBERA (AG)

Ufficio del Sindaco



Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio".

Preso atto che ai sensi dell'art. 14-ter della legge - 30/03/2001 , n. 125 come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 il divieto di vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione dell'attività nel caso di reiterazione mentre ai sensi dell'art.689 del Codice Penale la somministrazione bevande alcoliche a un minore degli anni sedici configura un reato punito con l'arresto fino a un anno;

Richiamato, altresì, l'art. 688 d e l Codice Penale - R.D. - 19/10/1930, n. 1398 ai sensi del quale: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale".

Dato atto che i limiti di orario prescritti dall'articolo 6, commi 2, 2-bis, 2-ter del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 come modificato dall'art. 54 della legge 29 luglio 2010, n. 120 e dall'art. 14 - bis della legge 30 marzo 2001, n. 125 per la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, consentito esclusivamente negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, esercizi di vicinato con sede fissa muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (oppure SCIA disciplinata dall'art. 19 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. così come conferma la tabella A, allegata e parte integrante del d.lgs. 25/11/2016 n. 222) possono essere derogati con ordinanza sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art.50, comma 5, del d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

Preso atto, altresì, che ai sensi dell'articolo 6, comma 2- quater e comma 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 come modificato dall'art. 54 della legge 29 luglio 2010, n. 120, i titolari e i gestori di pubblici esercizi di tutte le tipologie in sede fissa che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcol e devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che reproducano:



COMUNE DI RIBERA (AG)

Ufficio del Sindaco



Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

- a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

Visto l'art.50, comma 5, del d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che prevede:

"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche...»;

Visto l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 05.08.2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità ed a determinare lo scadimento della qualità urbana;

Visto il D.M. di attuazione del comma 4 del cit. art. 54 come modificato dal DL. nr.92/2008, convertito con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

Vista, altresì, la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995;

Visto il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 relativo ai "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Visto il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19 Ottobre 2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-



COMUNE DI RIBERA (AG)

Ufficio del Sindaco



Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122";

Atteso che a seguito delle modifiche degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (all. n.1), introdotte dall'art. 7 della L. 7/10/2013 n. 112 di conversione in legge del decreto legge 8/8/2013 n.91 è stato previsto in relazione agli spettacoli e ai trattenimenti pubblici fino ad un massimo di 200 partecipanti, che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (c.d. "spettacoli dal vivo di portata minore"), la possibilità di sostituire la licenza di polizia con una S.C.I.A. presentata al Comune;

Preso atto che a seguito di richiesta di chiarimenti circa l'applicazione nella Regione Sicilia dei nuovi commi introdotti, li Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, con nota 557/PAS/U019122/13500.A(8) del 19/11/2013 ha comunicato che in Sicilia, "in mancanza di norme di attuazione dello Statuto Speciale, la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative previste dal T.U.L.P.S. fa tuttora capo al QUESTORE e non ai Comuni":

Richiamato l'articolo 13 del decreto legge 9.02.2012 n.5 (Decreto Monti) che apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta nei R. DD. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e 635/1940 (Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S.); in particolare, viene abrogato l'articolo 124, secondo comma, del Regolamento TULPS, li quale assoggettava alla licenza di Pubblica Sicurezza gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano nei pubblici esercizi contemplati dall'art 86;

Considerato che a seguito dell'emanazione di detta norma non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi purché si tratti di spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela senza aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo;

Evidenziato che per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto che il piccolo trattenimento musicale si configura quando:

nel locale o all'esterno non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.);

l'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;



COMUNE DI RIBERA (AG)

Ufficio del Sindaco



Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

che l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;

che non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;

Preso atto che lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso i pubblici esercizi è, quindi, liberalizzato, fermo restando la necessità di presentare la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) presso il Comando di Polizia Municipale del Comune;

Dato atto, altresì, che gli intrattenimenti di natura imprenditoriale, i quali vengono dati al di fuori degli esercizi di cui all'articolo 86 TULPS, continuano, in ogni caso, a rimanere assoggettati al regime di cui al più volte citato art. 68-69 TULPS (licenza del Questore);

Considerato che spetta all'ente locale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 comma 1, lettera d), e), g), ed h), dell'art. 8 e dall'art. 14 della legge 447/95, esercitare le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico;

Atteso che in base all'art. 90 della L.R. 6/01, l'autorità Giudiziaria e il Comune si avvalgono dell'ARPA Sicilia Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), al fine di accertare l'eventuale superamento dei livelli di accettabilità delle immissioni sonore e quindi la violazione delle relative norme;

Dato atto che in caso di accertata violazione o reiterato disturbo alla quiete pubblica potrà trovare applicazione l'art. 659 del codice penale "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" (contravvenzione, procedibile d'ufficio, e previsione di sequestro delle apparecchiature);

Considerato, comunque, necessario provvedere a disciplinare lo svolgimento di piccoli intrattenimenti e delle altre attività di allietamento complementari a quelle di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e contemporaneamente salvaguardare e garantire il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica, disponendo apposite prescrizioni e limitazioni in conformità alla legge;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) Legge 447/1995 e nelle more dell'adozione del Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera e) Legge 447/1995, disciplinare, provvisoriamente, le attività rumorose di spettacolo e di intrattenimento;

Considerato che la predetta normativa prevede che, nel caso in cui il Comune non abbia adottato il documento di classificazione acustica del territorio comunale trovano applicazione i limiti fissati dal DPCM del 14 novembre 1997 e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto



COMUNE DI RIBERA (AG)

Ufficio del Sindaco



Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

(norme transitorie), ossia la classificazione dello stesso in quattro classi, definite con riferimento al PRG Comunale, come dalla seguente tabella:

Zone	Limite Assoluto Leq in dB(A)		Limite Differenziale Leq in dB(A)	
	Diurno (06:00- 22:00)	Notturmo (22:00-06:00)	Diurno (06:00- 22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
Zona A*	65	55	5	3
Zona B*	60	50	5	3
Altre (Tutto il Territorio)	70	60	5	3
Zone esclusivamente industriali	70	70	---	---

* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444

A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.

B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A

Preso atto, altresì, che il dettato normativo di cui alla lettera d-bis, dell'art 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dall'articolo 31, primo comma, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201(c.d. Salva Italia), che ha disposto che dal °1 gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia, va posto in correlazione con il principio secondo cui il Sindaco, per motivi imperativi di interesse generale, può adottare ordinanze al fine di limitare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all'arredo urbano, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute degli abitanti (Cfr. Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011 e nota n. 0108027 dell'08.05.2012; Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 230558 del 8 novembre 2012 e richiamata la sentenza della Cassazione n. 28386 del 22 dicembre 2011);



COMUNE DI RIBERA (AG)

Ufficio del Sindaco



Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
Visto l'art. 31, comma 2, del DL. 06/12/2011, n. 201;

Ravvisate le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti che possono causare insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

P.Q.S.

ORDINA

Dal 7 giugno 2025 e fino al 30 giugno 2025:

E' vietata la somministrazione e la vendita per asporto di bevande di tutte le tipologie in bottiglie e/o bicchieri di vetro o in lattine, anche dispensate da distributori automatici, da parte dei gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande e dei gestori di esercizi artigianali autorizzati alla vendita di bevande, sia in forma fissa che itinerante. È fatto obbligo al titolare o gestore dell'esercizio di esporre in modo visibile al pubblico, mediante idonea cartellonistica, il suddetto divieto.

I titolari e gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie in sede fissa (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari) di stabilimenti balneari, muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (oppure SCIA disciplinata dall'art. 19 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. così come conferma la tabella A, allegata e parte integrante del d.lgs. 25/11/2016 n. 222), hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche superalcoliche dalle ore 24 alle 7.

E' consentita a partire dalle ore 24 e fino alle ore 1.00 di ogni notte e nei giorni di venerdì ed il sabato e festivi sino alle ore 2,30 del giorno successivo, la somministrazione e il consumo esclusivamente all'interno del locale o nello spazio di pertinenza, regolarmente avuto in concessione con divieto per esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza.

Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche effettuata con postazione mobile in forma itinerante o su posteggio su aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi in sede fissa di



COMUNE DI RIBERA (AG)

Ufficio del Sindaco



Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

cui al periodo precedente, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o li commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, si applicano i divieti di cui all'art. 14-bis, comma 2, della .L 30/03/2001, n.

Per le violazioni di cui al presente comma, in applicazione della norma anzi citata, è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

E' fatto obbligo ai titolari e gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, di stabilimenti balneari, ai titolari e gestori di attività artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari e bevande sia in sede fissa che informata itinerante o su posteggio, di dotarsi dei relativi contenitori per la raccolta differenziata al servizio dei clienti e di rimuovere, ove necessario, dopo la chiusura dell'attività, carte, bottiglie, lattine e quant'altro contribuisce a rendere indecorosa l'area nell'immediata vicinanza del locale o postazione mobile.

E' fatto obbligo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 2-quater, della legge 29 luglio 2010, n. 120, ai titolari e ai gestori in sede fissa di attività di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, di stabilimenti balneari e ai gestori di esercizi artigianali autorizzati alla vendita di bevande alcoliche muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (oppure SCIA disciplinata dall'art. 19 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.li. così come conferma la tabella A, allegata e parte integrante del d.lgs. 25/11/2016 n. 222), che proseguano la propria attività oltre le ore 24, di mettere a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool etilometri monouso (al fine di evitare ogni tipo di contagio), per la rilevazione del tasso alcolemico. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle (riportate nel decreto 30 luglio 2008) che riproducano:

- a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

E' vietato l'abbandono in luogo pubblico di bottiglie di vetro o in lattine dovunque acquistate;

I piccoli trattenimenti musicali e le attività di allietamento nei pubblici esercizi in sede fissa complementari a quella di somministrazione possono essere effettuati dietro presentazione di apposita della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, presso il Comando di Polizia Municipale di questo Comune La S.C.I.A. dovrà essere corredata da una valutazione di impatto acustico (V.I.A.C.) anche in forma semplificata, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, atta a dimostrare l'utilizzo di impianti idonei a superare i limiti di rumore fissati dalle norme vigenti.



COMUNE DI RIBERA (AG)

Ufficio del Sindaco



Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

Nella segnalazione certificata di inizio attività i titolari e gestori di esercizi pubblici dovranno dichiarare i giorni e l'orario in cui effettueranno i piccoli trattenimenti musicali e le attività di allietamento e impegnarsi a:

- non superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995;
- a rispettare gli orari come prescritti nella presente ordinanza;
- non installare strutture per le quali é previsto sopralluogo e collaudo da parte di tecnici e della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo;
- non richiedere il pagamento di biglietti di entrata né di maggiorazioni sulle consumazioni;
- (nel caso di utilizzo di aree pertinenziali) a rispettare i limiti perimetrali dell'area pubblica esterna al locale regolarmente concessa (nel caso di aree demaniali ai sensi delle vigenti norme del codice della navigazione) nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all'occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;

Di specificare che, ai fini di cui alla presente ordinanza, per allietamento s'intende l'attività complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei pubblici esercizi, circoli privati nei termini di cui alla narrativa del presente provvedimento.

Qualsiasi forma di intrattenimento deve essere esercitata con osservanza delle norme previste dalla legge e contenute nella presente ordinanza;

Il titolare per qualsiasi forma di intrattenimento dovrà munirsi ed esibire ad ogni controllo la certificazione di idoneità e conformità a regola d'arte degli impianti utilizzati nonché la regolarizzazione degli adempimenti amministrativi e delle denunce SIAE se necessarie.

I titolari e gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie in sede fissa, relativamente all'utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero allo svolgimento di manifestazioni e o eventi con diffusione a musica o utilizzo di strumenti musicali, dovranno rispettare i seguenti orari:

- a) all'interno dell'abitato della Città: fino alle ore 01,30 di tutti i giorni.
- b) nelle località balneari di Seccagrande, Borgo Bonsignore:
 - fino alle ore 1,30 di ogni notte da domenica a giovedì;
 - venerdì ed il sabato e giorni festivi sino alle ore 2,30 del giorno successivo;

L'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora o l'impiego di strumenti musicali amplificati e non, è vietato in tutto il territorio comunale dall'orario di cessazione degli orari sopraindicati fino alle ore 8:00; e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, salvo concessione di autorizzazione comunale.



COMUNE DI RIBERA (AG)

Ufficio del Sindaco



Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

Le attività economiche prima richiamate che fanno uso di strumenti sonori per allietare le serate o intrattenere la propria clientela non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995.

I titolari e gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie in sede fissa o di circoli privati in sede fissa che, in occasione di particolari eventi o circostanze, intendano protrarre l'attività di allietamento e la relativa diffusione sonora oltre i limiti di orari sopra specificati, ma, sempre, nel rispetto dei limiti di inquinamento acustico previsti dalle vigenti norme e dalla presente ordinanza, devono richiedere l'autorizzazione al superamento dei limiti orari di cui alla presente ordinanza al Sindaco per li tramite del Comando di Polizia Municipale presentando apposita istanza almeno tre giorni prima dell'inizio dell'attività di che trattasi che verrà autorizzata dal Sindaco. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere una dichiarazione di impegno al non superamento dei limiti fissati ai sensi della legge 447/95 e dovrà essere corredata da una valutazione di impatto acustico (V.I.A.C.) anche in forma semplificata, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, atta a dimostrare l'utilizzo di impianti inidonei a superare i limiti di rumore fissati dalle norme vigenti. La predisposizione delle V.I.A.C. deve rappresentare oltre che un'autocertificazione del rumore prodotto in rapporto al contesto urbano circostante, anche una forma di "taratura" del proprio impianto di diffusione sonora.

In qualsiasi momento in caso di disordini, di situazioni di pericolo per la incolumità pubblica, di offese alla morale o al buon costume e atti contro la pubblica decenza, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono ordinare la sospensione o la cessazione dell'intrattenimento e se occorre, lo sgombero del locale o dell'area. L'attività deve essere sempre svolta nel rispetto di tutte le norme di legge connesse al pubblico esercizio dove è esercitata.

INVITA

Gli esercenti le attività di somministrazione, al fine di ridurre il forte impatto ambientale costituito dall'utilizzo sempre maggiore di contenitori in plastica, a voler mettere a disposizione della clientela bicchieri ed in genere contenitori biodegradabili.

RICHIEDE

Al Prefetto:

-di mobilitare forze dell'ordine al fine di calendarizzare, specie nelle località balneari sopra indicate e nei giorni e negli orari in cui è più elevato il rischio di comportamenti illeciti dei conducenti, servizi mirati ad un costante controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope con l'obiettivo di ridurre dell'incidentabilità stradale che continua a far registrare un elevato numero di vittime.



COMUNE DI RIBERA (AG)

Ufficio del Sindaco



Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

Di attivare, in via sperimentale e attraverso la stipula di apposito protocollo, un'azione comune con locali pubblici di trattenimento ubicati nelle zone balneari finalizzata alla prevenzione degli incidenti automobilistici derivanti dalla guida in stato di ebbrezza e, a tal fine, istituire un tavolo con tutti gli operatori del settore dell'intrattenimento notturno per individuare soluzioni di trasporto alternativo ai mezzi privati valutando la fattibilità economica di proposte come l'istituzione dei servizi navetta collettivi e l'attivazione di progetti mirati a un rientro sicuro, studiando convenzioni con gestori del trasporto.

DA INCARICO

Alla Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

Alla Polizia Municipale:

- di richiedere all' A.R.P.A., inviando le informazioni e i documenti necessari per il controllo che verranno richiesti da detta Agenzia, l'esecuzione, nei luoghi della movida, di verifiche fonometriche al fine di valutare se le emissioni acustiche prodotte dagli impianti delle ditte eccedono i valori limite di legge determinando pregiudizio per la salute pubblica;
- di acquistare e installare al fine di vigilare sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, sull'ordine, decoro e quiete pubblica, nei luoghi della movida e nelle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado e attività illecite, sistemi di videosorveglianza.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Prefetto;
- Ai Dirigenti comunali;
- Alla Polizia Municipale;
- Alla locale Tenenza dei Carabinieri;
- All'ARPA di Palermo;

e pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale (home page) del Comune di Ribera, assicurandone piena ed ampia diffusione anche mediante mass media locali e social network.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Vice Sindaco
Leonardo Augello



COMUNE DI RIBERA (AG)

Ufficio del Sindaco



Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000.

Data 6/06/2025

Il Dirigente ad Interim del IV° Settore

Ing. Salvatore Ganduscio



COMUNE DI RIBERA (AG)

Ufficio del Sindaco